

TRATTATO

VIENE ISTITUITO IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ (MES)
TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA FINLANDESE

LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica Ellenica, il Regno di Spagna, La Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato del Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica Portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca e la Repubblica Finlandese (gli "Stati Membri dell'Eurozona" o "Membri del MES");

SI IMPEGNANO a garantire la stabilità finanziaria dell'Eurozona;

RICHIAMANDO le conclusioni del Consiglio Europeo adottata il 25 marzo 2011 sull'istituzione di un meccanismo di stabilità Europeo;

PREMESSO CHE:

- (1) Il Consiglio Europeo ha convenuto il 17 dicembre 2010 sulla necessità per gli Stati Membri dell'Eurozona di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Questo meccanismo di stabilità Europeo assume i compiti attualmente soddisfatti dal Fondo Europeo di Stabilità finanziaria ("EFSF") e dal Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria ("EFSM") di fornire, ove necessario, aiuti finanziari agli Stati Membri dell'Eurozona dopo il giugno 2013.
- (2) Il 25 marzo 2011, il Consiglio Europeo ha adottato la Decisione 2011/199/EU che modifica l'articolo 136 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea riguardo a un meccanismo di stabilità per gli Stati Membri la cui moneta è l'euro ¹ aggiungendo il seguente paragrafo all'articolo 136: "Gli Stati Membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare se indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'Eurozona nel suo intero. La concessione di qualsiasi aiuto finanziario necessaria tramite il meccanismo sarà resa soggetta a rigorose condizioni".
- (3) Stretta osservanza del quadro dell'Unione Europea, la sorveglianza del sistema macroeconomico integrato, in particolare il Patto di Stabilità e Crescita, il quadro degli squilibri macroeconomici e le regole di governance economica dell'Unione Europea, dovrebbero costituire la prima linea di difesa contro la crisi di fiducia che compromette la stabilità dell'Eurozona nel suo complesso.

¹ GU L 91, 2011/06/04, p. 1.

- (4) Se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Eurozona nel suo insieme, l'accesso agli aiuti finanziari del MES sarà fornito sulla base di una rigorosa condizionalità di politica economica vincolata a un programma di aggiustamento macro-economico e di una rigorosa analisi della sostenibilità del debito pubblico. Il volume massimo del prestito iniziale del MES, dopo il completo decorso dell'EFSF, è fissato a EUR 500.000 milioni.
- (5) Tutti gli Stati Membri dell'Eurozona diventeranno Membri del MES. Come conseguenza di aderire all'Eurozona, uno Stato Membro dell'Unione Europea dovrebbe diventare un Membro del MES con pieni diritti e doveri, in linea con quelli delle Parti Contraenti.
- (6) Il MES collaborerà a stretto contatto con il Fondo Monetario Internazionale ("FMI") fornendo aiuti finanziari. In ogni caso, la partecipazione attiva del FMI verrà richiesta, sia a livello tecnico che finanziario. Uno Stato Membro dell'Eurozona che richiedesse aiuti finanziari del MES dovrebbe rivolgere una richiesta simile al FMI.
- (7) Gli Stati Membri dell'Unione Europea la cui moneta non è l'euro ("Stati Membri al di fuori dell'Eurozona") che, dopo una valutazione caso per caso, partecipassero accanto al MES in una operazione di aiuti finanziari per gli Stati Membri dell'Eurozona saranno invitati a partecipare, in qualità di osservatori, agli incontri del MES quando questi aiuti finanziari e il suo monitoraggio verranno discussi. Avranno accesso a tutte le informazioni in modo tempestivo e saranno opportunamente consultati.

- (8) Il 20 giugno 2011, i rappresentanti dei Governi degli Stati Membri dell'Unione Europea hanno autorizzato le Parti Contraenti del presente Trattato di chiedere alla Commissione Europea e alla Banca Centrale Europea ("BCE") di svolgere i compiti previsti dal presente Trattato.
- (9) Nella sua dichiarazione del 28 novembre 2010, l'Eurogruppo ha dichiarato che saranno incluse Clausole di Azione Collettiva ("CAC") identiche e standardizzate, in modo tale da preservare la liquidità del mercato, nei termini e condizioni di tutti i nuovi titoli governativi dell'Eurozona a partire dal Luglio 2013. Inoltre, il termsheet sul MES, come approvato dal Consiglio Europeo il 25 marzo 2011, ha stabilito che le modalità giuridiche per l'applicazione delle CAC ai titoli di stato dell'Eurozona saranno finalizzate entro la fine del 2011.
- (10) Come il FMI, il MES fornirà aiuti finanziari a un Membro del MES quando il suo regolare accesso ai finanziamenti del mercato è compromessa. Come conseguenza di questo, i Capi di Stato o di Governo hanno stabilito che il MES potrà godere dello stato di creditore preferenziale in modo simile al FMI, pur accettando lo status di creditore preferenziale del FMI sul MES. Questo status sarà effettivo dal 1° luglio 2013. Nel caso improbabile di aiuti finanziari del MES a seguito di un programma Europeo di aiuti finanziari esistente al momento della firma del presente Trattato, il MES godrà della stessa seniority di tutti gli altri prestiti e obbligazioni degli Stati Membri del MES beneficiario, con l'eccezione dei prestiti del FMI.

- (11) Gli Stati Membri dell'Eurozona supporteranno lo status di creditore equivalente del MES e quello di altri Stati Membri dell'Unione Europea che concederanno prestiti bilateralmente a fianco del MES.
- (12) Le controversie relative all'interpretazione e applicazione del presente Trattato che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti o tra le Parti Contraenti e il MES devono essere sottoposte alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'Articolo 273, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE").
- (13) Il Post-programme (attività che seguono quanto convenuto) di sorveglianza sarà portato avanti dalla Commissione Europea e dal Consiglio dell'Unione Europea nel quadro di cui agli articoli 121 e 136 del TFUE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO 1

MEMBERSHIP E FINALITÀ

ARTICOLO 1

Istituzione e soci

1. Dal presente Trattato, le Parti Contraenti danno forma fra di loro ad una istituzione finanziaria internazionale, denominata il "Meccanismo Europeo di Stabilità" ("MES").
2. Le Parti Contraenti sono Membri del MES.

ARTICOLO 2

Nuovi Membri

1. L'appartenenza al MES è aperta agli altri Stati Membri dell'Unione Europea dalla data di entrata in vigore della decisione del Consiglio dell'Unione Europea presa in conformità con l'articolo 140 (2) TFUE di abrogare la loro deroga all'adozione dell'euro.

2. Nuovi Membri del MES sono ammessi secondo le stesse modalità e condizioni dei Membri esistenti del MES, ai sensi dell'Articolo 39.
3. Un nuovo Membro aderente al MES dopo la sua istituzione deve ricevere quote MES in cambio della sua contribuzione di capitale, calcolato in conformità ai parametri di contribuzione forniti di cui all'articolo 11.

ARTICOLO 3

Scopo

Lo scopo del MES è quello di mobilitare finanziamenti e fornire aiuti finanziari, sotto una stretta condizionalità di politica economica, a vantaggio dei Membri del MES che stanno sperimentando o sono minacciati da gravi problemi di finanziamento, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Eurozona nel suo complesso. A tal fine, il MES ha il diritto di raccogliere fondi mediante emissione di strumenti finanziari o di stipulare accordi finanziari o di altro genere o accomodamenti con i Membri del MES, istituti finanziari o altri soggetti terzi.

CAPITOLO 2

GOVERNANCE

ARTICOLO 4

Struttura e regole di voto

1. Il MES avrà un Consiglio dei Governatori e un Consiglio di Amministrazione, così come un Amministratore Delegato e altro personale dedicato che possa essere ritenuto necessario.
2. Le decisioni del Consiglio dei Governatori e dal Consiglio di Amministrazione saranno prese di comune accordo, per maggioranza qualificata o maggioranza semplice, come specificato nel presente Trattato. Riguardo a tutte le decisioni, un quorum di 2/3 dei Membri con diritto di voto rappresentanti almeno 2/3 degli aventi diritto al voto devono essere presenti.
3. L'adozione di una decisione di comune accordo richiede l'unanimità dei Membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non impediscono l'adozione di una decisione di comune accordo.
4. L'adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l'80% dei voti espressi.

5. L'adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti espressi.
6. I diritti di voto di ciascun Membro del MES, come esercitato dal suo incaricato o dal rappresentante di quest'ultimo in seno al Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione, sono pari al numero di quote assegnate ad esso nel capitale azionario autorizzato del MES di cui all'Allegato II.
7. Se qualche Membro del MES fallisce nel pagare qualsiasi parte dell'importo dovuto per i suoi obblighi in relazione ad azioni depositate o richieste di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso degli aiuti finanziari ai sensi dell'Articolo 14 o 15, tale Membro del MES, per tutto il periodo che continua a mantenere tale inadempienza, non potrà esercitare nessuno dei suoi diritti di voto. La soglia di voto dovrà essere ricalcolata.

ARTICOLO 5

Consiglio dei Governatori

1. Ogni Membro del MES nomina un Governatore e un Vice Governatore. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il Governatore sarà un Membro del governo di tale Stato Membro del MES di cui ha la responsabilità per le finanze. Il Vice Governatore avrà pieni poteri di agire per conto del Governatore quando questi non è presente.

2. Il Consiglio dei Governatori può decidere di essere presieduto dal Presidente dell'Eurogruppo, di cui al protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo allegato al Trattato sull'Unione Europea e al TFUE, o di eleggere un Presidente e un VicePresidente tra i suoi Membri per un periodo di due anni. Il Presidente e il vice Presidente possono essere rieletti. Una nuova elezione deve essere organizzata senza indugio qualora il titolare non fosse più dotato delle funzioni attinenti al ruolo di Governatore.
3. Il Membro della Commissione Europea responsabile degli affari economici e monetari e il Presidente della BCE, così come il Presidente dell'Eurogruppo (se lui o lei non è il Presidente o un Governatore), possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di osservatori.
4. I rappresentanti degli Stati non appartenenti all'Eurozona che partecipassero, in base a decisioni prese volta per volta, a fianco del MES in un'operazione di aiuti finanziari a uno Stato Membro dell'Eurozona saranno anche invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando questa aiuti finanziari e il suo monitoraggio saranno discussi.
5. Altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni, come il FMI, potrebbero essere invitate dal Consiglio dei Governatori a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori in base a decisioni prese volta per volta.
6. Il Consiglio di Amministrazione adotta le seguenti decisioni di comune accordo:
 - (a) di emettere nuove azioni a condizioni diverse oltre che alla pari, ai sensi dell'Articolo 8 (2);

- (b) di effettuare le richieste di capitale, ai sensi dell'Articolo 9 (1);
- (c) di modificare il capitale azionario autorizzato e di adattare il volume massimo di prestito del MES, ai sensi dell'Articolo 10 (1);
- (d) di tener conto di un possibile aggiornamento dei parametri di sottoscrizione del capitale della BCE, ai sensi dell'Articolo 11 (3), e delle modifiche da apportare all'allegato I conformemente all'Articolo 11 (6);
- (e) di concedere aiuti finanziari da parte del MES, includendo le condizioni di politica economica come indicato nel protocollo d'intesa di cui all'Articolo 13 (3), e per stabilire i termini finanziari e le condizioni, e la scelta degli strumenti, in conformità agli Articoli da 12 a 15;
- (f) di dare mandato alla Commissione Europea di negoziare, di concerto con la BCE, la condizionalità di politica economica assegnata ad ogni aiuti finanziari, in conformità con Articolo 13 (3);
- (g) di modificare la struttura dei prezzi e la politica dei prezzi per l'aiuti finanziari, in conformità con Articolo 14 (4);
- (h) di modificare l'elenco degli strumenti di aiuti finanziari che possono essere utilizzati dal MES, in conformemente all'articolo 16;

- (i) di stabilire le modalità del trasferimento del sostegno dell'EFSF al MES, in conformità con L'articolo 35;
 - (j) di approvare la domanda di adesione al MES da parte di nuovi Membri, di cui al L'articolo 39;
 - (k) di fare adattamenti al presente Trattato come diretta conseguenza dell'adesione di nuovi Membri, tra cui modifiche da apportare alla distribuzione del capitale tra i Membri del MES e il calcolo di tale distribuzione come diretta conseguenza dell'adesione di un nuovo Membro al MES, ai sensi dell'Articolo 39, e
 - (l) di delegare al Consiglio di Amministrazione le attività elencate nel presente articolo.
7. Il Consiglio di Amministrazione adotterà le seguenti decisioni per maggioranza qualificata:
- (a) di stabilire le modalità tecniche dettagliate di adesione di un nuovo Membro al MES, conformemente all'articolo 39;
 - (b) che sia da presiedere dal Presidente dell'Eurogruppo o che sia da eleggere, per maggioranza qualificata, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi comma 2;

(c) di disporre secondo lo statuto del MES e le norme di procedura applicabili al Consiglio dei Governatori e al Consiglio di Amministrazione (tra cui il diritto di istituire comitati e organi ausiliari), in conformità del paragrafo 9;

(d) di determinare l'elenco delle attività incompatibili con i doveri di un Direttore o un sostituto Direttore, ai sensi dell'Articolo 6 (8);

(e) di nominare il Direttore Generale e di terminare la durata del suo mandato, ai sensi L'articolo 7;

(f) di stabilire altri fondi, in conformità dell'Articolo 20;

(g) sulle azioni da intraprendere per il recupero di un debito da un Membro del MES, in conformità con Articolo 21 (2) e (3);

(h) di approvare i conti annuali del MES, ai sensi dell'Articolo 23 (1);

(i) di nominare i Membri del Consiglio dell'Unità Interna dei Revisori dei Conti, in conformità dell'Articolo 24;

(j) di approvare i revisori dei conti esterni, ai sensi dell'Articolo 25;

(k) di revocare l'immunità del Presidente del Consiglio dei Governatori, di un Governatore, di un Vice Governatore, di un Direttore, di un Sostituto o dell'Amministratore Delegato, ai sensi Articolo 30 (2);

(l) di determinare il regime fiscale applicabile al personale del MES, secondo Articolo 31 (5);

(m) su una controversia, ai sensi dell'Articolo 32 (2), e

(n) qualsiasi altra decisione necessaria espressamente prevista dal presente Trattato.

8. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente presiede le riunioni, quando al Presidente non è possibile a partecipare.

9. Il Consiglio di Amministrazione adotta il proprio regolamento interno e lo statuto del MES.

ARTICOLO 6

Consiglio di Amministrazione

1. Ogni Governatore deve nominare un Direttore e un Vice Direttore scelto fra persone di elevata competenza in materia economica e finanziaria. Tali nomine saranno revocabili in qualsiasi momento. I Vicedirettori avranno pieni poteri di agire per conto del Direttore, quando quest'ultimo non è presente.
2. Il Membro della Commissione Europea responsabile degli affari economici e monetari e il Presidente della BCE, possono nominare un osservatore ciascuno.
3. I rappresentanti degli Stati Membri non appartenenti all'Eurozona che partecipano in base a decisioni prese volta per volta, a fianco del MES in un'operazione di aiuti finanziari a uno Stato Membro dell'Eurozona saranno anche invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando questa aiuti finanziari e il suo monitoraggio saranno discussi.
4. Altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni, possono essere invitati dal Consiglio dei Governatori a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori in base a decisioni prese volta per volta.
5. Il Consiglio di amministrazione deciderà a maggioranza qualificata, salvo diversa indicazione nel presente Trattato. Le decisioni da prendere sulla base dei poteri delegati dal Consiglio dei Governatori saranno adottate in conformità con le regole di voto pertinenti di cui all'articolo 5 (6) e (7).

6. Fatti salvi i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 5, il Consiglio di Amministrazione si assicurerà che il MES venga attuato in conformità del presente Trattato e lo statuto del MES adottato dal Consiglio dei Governatori. Esso prenderà le decisioni, come previsto dal presente Trattato o che sono ad esso delegate dal Consiglio dei Governatori.
7. Qualsiasi posto vacante in seno al Consiglio di Amministrazione sarà immediatamente dato in carica secondo il paragrafo 1.
8. Il Consiglio dei Governatori fissa le eventuali incompatibilità con le funzioni di un Direttore o di un Vice Direttore, lo statuto del MES e le regole di procedura del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7

Amministratore Delegato

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio dei Governatori tra i candidati aventi la cittadinanza di un Membro del MES, rilevante esperienza internazionale e un elevato livello di competenza in materia economica e finanziaria. Mentre è in carica, l'Amministratore Delegato non può essere un Governatore o Direttore o un sostituto di entrambi.

2. La durata del mandato dell'Amministratore Delegato è di cinque anni. Lui o lei può essere riconfermato una sola volta. L'Amministratore Delegato, tuttavia, non è più in carica quando il Consiglio di Governatori decide in tal senso.
3. L'Amministratore Delegato presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. L' Amministratore Delegato sarà il capo del personale del MES. Lui o lei sarà responsabile per l'organizzazione, la nomina e la revoca del personale nel rispetto delle norme del personale adottate dal Consiglio di Amministrazione.
5. L' Amministratore Delegato sarà il rappresentante legale del MES e condurrà, sotto la direzione del Consiglio di Amministrazione, gli affari correnti del MES.

CAPITOLO 3

CAPITALE

ARTICOLO 8

Capitale sociale autorizzato

1. Il capitale sociale autorizzato sarà pari a 700 000 milioni. Sarà diviso in sette milioni di azioni, del valore nominale di 100 000 EUR ciascuna, che saranno disponibili per accordare le sottoscrizioni secondo i parametri del contributo iniziale di cui all'articolo 11 e calcolato nell'Allegato I.
2. Il capitale sociale autorizzato è suddiviso in azioni interamente liberate e azioni richiamabili. Il valore totale iniziale nominale complessivo delle azioni interamente liberate sarà pari a 80.000 milioni. Le azioni di capitale sociale autorizzato inizialmente sottoscritte saranno emesse alla pari. Altre azioni saranno emesse alla pari, a meno che il Consiglio dei Governatori decida di emettere in circostanze particolari in altri termini.
3. Le quote di capitale sociale autorizzato non dovranno essere bloccate o impegnate in qualsiasi modo e non saranno trasferibili, ad eccezione di trasferimenti ai fini di attuare adeguamenti dei parametri di contribuzione previsti dall'articolo 11, nella misura necessaria per assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda ai parametri modificati.

4. I Membri del MES irrevocabilmente e incondizionatamente si impegnano a fornire il loro contributo per lo stock di capitale autorizzato, in conformità allo schema assegnato per la loro contribuzione di cui all'allegato I. Dovranno onorare tutte le richieste di capitale in modo tempestivo secondo le modalità previste dal presente Trattato.
5. La responsabilità di ciascun Membro del MES sarà limitata, in ogni circostanza, alla sua porzione di capitale sociale autorizzato al suo prezzo di emissione. Nessun Membro del MES sarà responsabile, a causa della sua appartenenza, agli obblighi del MES. Gli obblighi dei Membri del MES di contribuire al capitale sociale autorizzato ai sensi del presente Trattato non vengono influenzati se tale Membro del MES diventa idoneo o sta ricevendo l'aiuti finanziari del MES.

ARTICOLO 9

Richieste di Capitale

1. Il Consiglio di Amministrazione può sollecitare il pagamento del capitale sociale non pagato in qualsiasi momento e impostare un periodo di tempo adeguato per il suo pagamento da parte del Membro del MES.
2. Il Consiglio di Amministrazione può sollecitare il pagamento del capitale sociale non pagato per semplice decisione della maggioranza di ripristinare il livello di capitale versato se l'importo di quest'ultimo si è ridotto per l'incameramento di perdite sotto al livello di cui all'articolo 8 (2), nella misura in cui può essere modificato dal Consiglio dei Governatori seguendo la procedura di cui all'articolo 10, e impostare un appropriato periodo di tempo per il suo pagamento da parte dei Membri del MES.

3. L'Amministratore Delegato richiederà che vengano effettuati i versamenti ancora dovuti in modo tempestivo se necessari per evitare che il MES non possa onorare qualsiasi altro pagamento dovuto a creditori del MES secondo le scadenze stabilite. L'Amministratore Delegato informerà il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio dei Governatori di tale richieste. Quando un deficit potenziale di fondi MES viene rilevato, l'Amministratore Delegato procederà con tale(i) richiesta(e) di capitale il più presto possibile al fine di garantire che il MES possa disporre di fondi sufficienti per soddisfare i pagamenti dovuti ai creditori per intero alla data di scadenza. I Membri del MES irrevocabilmente e incondizionatamente si impegnano a versare su richiesta qualsiasi chiamata di capitale effettuati su di loro dall'Amministratore Delegato ai sensi del presente comma, tale richiesta da essere onorata entro sette giorni dal ricevimento.

4. Il Consiglio di Amministrazione adotterà i termini e le condizioni dettagliate che si applicano a richieste di capitale ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO 10

Variazioni del capitale sociale autorizzato

1. Il Consiglio di Amministrazione esaminerà regolarmente e almeno ogni cinque anni il massimo volume del prestito e l'adeguatezza del capitale sociale autorizzato del MES. Può decidere di variare l'ammontare del capitale sociale autorizzato e di modificare l'articolo 8 e di conseguenza l'allegato II. Tale decisione entrerà in vigore dopo che i Membri del MES avranno notificato al Depositario il completamento delle loro applicabili procedure nazionali. Le nuove azioni saranno assegnati ai Membri del MES secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 11 e all'allegato I.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotterà termini e condizioni dettagliate che si applicano a tutte o a qualunque modifica di capitale effettuata ai sensi del paragrafo 1.
3. Non appena uno Stato Membro dell'Unione Europea diventa un nuovo Membro del MES, il capitale sociale autorizzato del MES verrà aumentato automaticamente moltiplicando proporzionalmente i rispettivi importi risultanti, nell'ambito dei parametri di contribuzione messi a punto secondo l'articolo 11, tra la ponderazione del nuovo Membro del MES e la ponderazione dei Membri del MES esistenti.

ARTICOLO 11

Parametri di Contribuzione

1. I parametri di contribuzione per la sottoscrizione al capitale autorizzato sociale del MES saranno basati, secondo i paragrafi 2 e 3, sullo schema di sottoscrizione, da parte delle banche centrali nazionali dei Membri del MES, del capitale della BCE ai sensi dell'Articolo 29 del Protocollo (No. 4) sullo Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea ("Statuto del SEBC") allegato al Trattato sull'Unione Europea e al TFUE.
2. I parametri di contribuzione per la sottoscrizione al capitale sociale autorizzato del MES sono specificati nell'Allegato I.

3. I parametri di contribuzione per la sottoscrizione di MES lo stock di capitale autorizzato avranno un adeguamento quando:
 - a) uno Stato Membro dell'Unione Europea diventa nuovo Membro del MES e il capitale sociale del MES aumenta automaticamente, come specificato all'articolo 10 (3), o
 - b) la correzione temporanea di dodici anni applicabile a un Membro di MES stabilita secondo l'articolo 37 si conclude.
4. Il Consiglio dei Governatori può decidere di prendere in considerazione eventuali aggiornamenti dei parametri di contribuzione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1, quando il criterio di ripartizione è regolato conformemente al paragrafo 3 o quando vi è una variazione del capitale sociale autorizzato, come specificato all'articolo 10 (1).
5. Quando i parametri di contribuzione per la sottoscrizione del capitale sociale autorizzato del MES viene adeguato, i Membri del MES dovranno trasferire fra di loro quote di capitale sociale autorizzato nella misura necessaria per garantire che la distribuzione delle quote di capitale sociale autorizzato corrispondano ai parametri modificati.
6. L'allegato I verrà modificato, previa decisione del Consiglio dei Governatori a seguito di qualsiasi adeguamento di cui al presente articolo.
7. Il Consiglio di Amministrazione adotterà tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

CAPITOLO 4

OPERAZIONI

ARTICOLO 12

Principi

1. Se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Eurozona nel suo insieme, il MES può fornire aiuti finanziari a un Membro del MES, soggetta a una rigorosa condizionalità di politica economica in base a un programma di adeguamento macro-economico, commisurato alla gravità della situazione economica e gli squilibri finanziari sperimentati da quel Membro del MES.

2. Una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato dovrà essere richiesta caso per caso, laddove un Membro del MES riceva aiuti finanziari, in linea con la prassi del FMI. La natura e la portata di questa partecipazione dipenderà dal risultato di un'analisi di sostenibilità del debito e terrà debitamente conto del rischio di contagio e degli effetti di potenziali ricadute su altri Stati Membri dell'Unione Europea e paesi terzi. Se, sulla base di questa analisi, si conclude che un programma di aggiustamento macro-economico può realisticamente ripristinare il debito pubblico su un percorso sostenibile, il Membro del MES beneficiario adotta iniziative volte a incoraggiare i principali investitori privati a mantenere la loro esposizione. Qualora si conclude che un programma di aggiustamento macro-economico non possa realisticamente ripristinare il debito pubblico con un percorso sostenibile, il Membro del MES beneficiario è tenuto ad avviare negoziati attivi in buona fede con i suoi creditori non ufficiali per rendere sicuro il loro diretto coinvolgimento nel ripristinare la sostenibilità del debito. In quest'ultimo caso, la concessione del finanziamento sarà subordinata alla condizione che il Membro del MES abbia un piano credibile per ripristinare la sostenibilità del debito e dimostri sufficiente impegno a garantire adeguato e proporzionato coinvolgimento del settore privato. I progressi nell'attuazione del piano saranno monitorati durante lo svolgimento del programma e saranno presi in considerazione nelle decisioni sull'erogazione del prestito.

3. Clausole di azione collettiva saranno incluse in tutti i nuovi titoli di stato dell'Eurozona, con scadenza superiore a un anno, dal luglio 2013, in un modo standardizzato che assicuri che il loro impatto legale sia identico.

ARTICOLO 13

Procedura per la concessione di aiuti finanziari

1. Un Membro del MES può presentare una domanda di aiuti finanziari al Presidente del Consiglio dei Governatori. Al ricevimento di tale richiesta, il Presidente del Consiglio dei Governatori darà l'affido alla Commissione Europea, in collaborazione con la BCE, con i seguenti compiti:
 - (a) valutare l'esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria dell'Eurozona nel suo complesso;
 - (b) intraprendere - ove possibile, insieme al Fondo Monetario Internazionale - una rigorosa analisi della sostenibilità del debito del Membro del MES interessato;
 - (c) valutare le effettive esigenze di finanziamento del Membro del MES interessato e la natura del coinvolgimento richiesto del settore privato, ai sensi dell'Articolo 12 (2).
2. Sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, il Consiglio dei Governatori può decidere di concedere, in linea di principio, gli aiuti finanziari allo Stato del MES interessato.

3. Se una decisione ai sensi del paragrafo 2 viene adottata, il Consiglio di Amministrazione dovrà affidare alla Commissione Europea il compito di negoziare con lo Stato Membro del MES interessato – ovunque sia possibile insieme al Fondo Monetario Internazionale, e in collegamento con la BCE – un protocollo d'intesa (Il "MoU"), specificando la condizionalità di politica economica, contenuta in un programma macro-economico di aggiustamento e annessa agli aiuti finanziari. In parallelo, l'Amministratore Delegato del MES predisporrà una proposta di accordo degli aiuti finanziari, includendo i termini e le condizioni e la scelta degli strumenti che saranno adottati dal Consiglio dei Governatori.

Il protocollo d'intesa deve essere pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste nel TFUE, in particolare a qualsiasi atto di diritto dell'Unione Europea, comprese eventuali opinioni, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al Membro del MES interessato.

4. La Commissione Europea dovrà firmare il Protocollo d'Intesa per conto del MES, previo il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e l'approvazione da parte del Consiglio dei Governatori.
5. Il Consiglio di Amministrazione approverà l'accordo per gli aiuti finanziari con i dettagli degli aspetti tecnici degli aiuti finanziari da fornire e l'erogazione della prima tranche degli aiuti.
6. Il MES instaurerà un adeguato sistema di avvertimento per garantire che gli ritornino tempestivamente i rimborsi dovuti dallo Stato Membro del MES che sta ricevendo gli aiuti finanziari.

7. La Commissione Europea – ove possibile, insieme al Fondo Monetario Internazionale, e in collegamento con la BCE – sarà incaricata di monitorare il rispetto della condizionalità di politica economica subordinata agli aiuti finanziari. Sulla base della relazione della Commissione Europea, il Consiglio di Amministrazione deciderà, di comune accordo, circa l'erogazione delle tranche degli aiuti finanziari a seguito della prima tranche.
8. Il Consiglio di Amministrazione adotterà le linee guida dettagliate che si applicano all'erogazione degli aiuti finanziari.

ARTICOLO 14

Sostegno alla stabilità del MES

1. Il Consiglio dei Governatori può decidere di concedere il sostegno alla stabilità a breve o medio termine nella forma di un prestito a un Membro di MES come aiuto finanziario, ai sensi dell'Articolo 12.
2. I termini tecnici e le condizioni di ciascun credito saranno specificati in un accordo di aiuti finanziari, che sarà firmato dall'Amministratore Delegato.

3. I prezzi del sostegno alla stabilità del MES dovranno compensare i costi di finanziamento del MES più un margine aggiuntivo determinato dal Consiglio dei Governatori. La struttura dei prezzi è dettagliata nella politica dei prezzi nell'Allegato III. La politica dei prezzi verrà regolarmente riesaminata dal Consiglio dei Governatori.
4. Il Consiglio dei Governatori può decidere di modificare la struttura dei prezzi e la politica dei prezzi e modificare l'allegato III di conseguenza.

ARTICOLO 15

Lo strumento di sostegno del mercato primario

1. Il Consiglio dei Governatori può decidere, eccezionalmente, di organizzare l'acquisto di obbligazioni di un Membro del MES sul mercato primario, ai sensi dell'Articolo 12 e con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza dei costi degli aiuti finanziari.
2. I termini tecnici e le condizioni in cui si svolge l'acquisto di obbligazioni dovranno essere specificati nel contratto degli aiuti finanziari che dovrà essere firmato dall'Amministratore Delegato.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotterà le linee guida dettagliate sulle modalità di attuazione dello strumento di sostegno del mercato primario.

ARTICOLO 16

Revisione dell'elenco degli strumenti degli aiuti finanziari

Il Consiglio dei Governatori può rivedere l'elenco degli strumenti degli aiuti finanziari di cui agli Articoli 14 e 15 e decidere di apportarne modifiche.

ARTICOLO 17

Operazioni per la richiesta di prestiti

1. Il MES sarà abilitato a contrarre prestiti sui mercati finanziari da banche, finanziarie istituzioni o altre persone o istituzioni per lo svolgimento del suo scopo.
2. Le modalità delle operazioni per la richiesta di prestiti sono determinate dal Direttore Generale, secondo le linee guida dettagliate che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il MES utilizzerà strumenti adeguati di gestione del rischio, che devono essere rivisti regolarmente dal Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO 5

GESTIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 18

Politica degli investimenti

L'amministratore delegato attua una politica di investimento prudente per il MES, in modo da garantire il suo più alto merito di credito, in conformità alle direttive che saranno adottate e rivedute regolarmente dal Consiglio di Amministrazione. Il MES sarà autorizzato ad utilizzare parte del rendimento del proprio portfolio di investimenti per coprire i suoi costi operativi e amministrativi.

ARTICOLO 19

Politica dei dividendi

1. Finché il MES non ha fornito aiuti finanziari a uno dei suoi Membri, i proventi dall'investimento del capitale versato del MES devono essere restituiti ai Membri del MES secondo le rispettive quote, al netto dei costi operativi, a condizione che l'effettiva capacità di prestito stabilita sia completamente disponibile.

2. Il Consiglio di Amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai Membri del MES se l'importo del capitale versato e il fondo di riserva sono superiori al livello richiesto per mantenere la capacità di prestito del MES e se dei proventi degli investimenti non siano richiesti per evitare ammanchi nei pagamenti ai creditori. I dividendi sono distribuiti *in proporzione* alle azioni.
3. L'amministratore delegato attua la politica dei dividendi per il MES in conformità con linee guida che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20

Riserva e altri fondi

1. Il Consiglio dei Governatori stabilisce un fondo di riserva e, se è il caso, altri fondi.
2. Fatto salvo l'articolo 19, l'utile netto generato dalle operazioni del MES e i proventi delle sanzioni finanziarie ricevute dai Membri del MES secondo la procedura di sorveglianza multilaterale, la procedura per i disavanzi eccessivi e la procedura degli squilibri macroeconomici istituiti nell'ambito del TFUE deve essere messo da parte in un fondo di riserva.

3. Le risorse del fondo di riserva saranno investite in conformità con le linee guida adottate dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Consiglio di Amministrazione adotta le norme che potranno essere richiesti per l'istituzione, amministrazione e l'utilizzo di altri fondi.

ARTICOLO 21

Copertura delle perdite

1. Perdite derivanti da operazioni del MES sono a carico:
 - (a) in primo luogo del fondo di riserva;
 - (b) in secondo luogo contro il capitale versato
 - (c) e infine, a fronte di una quantità appropriata del capitale sociale non pagato, che sarà richiesta a ai sensi dell'Articolo 9 (3).

2. Se un Membro del MES non riesce a soddisfare il pagamento richiesto in conformità di una richiesta di capitale effettuati ai sensi del Articolo 9 (2) o (3), si dovrà fare una richiesta di un nuovo aumento di capitale a tutti i Membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l'importo totale di capitale versato necessario. Il Consiglio di Governatori deciderà un piano di azione adeguato per garantire che il Membro del MES interessato estingua il suo debito nei confronti del MES entro un ragionevole periodo di tempo. Il Consiglio dei Governatori ha il diritto di richiedere il pagamento degli interessi di mora sulla somma dovuta.

3. Quando un Membro del MES estingue il proprio debito nei confronti del MES, di cui al paragrafo 2, l'eccesso di capitale deve essere restituito agli altri Membri del MES secondo le modalità adottate dal Consiglio dei Governatori.

ARTICOLO 22

Bilancio

Il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio annuale MES.

ARTICOLO 23

Conti annuali

1. Il Consiglio di Amministrazione approverà i conti annuali del MES
2. Il MES pubblica una relazione annuale sulla situazione verificata dei suoi conti e trasmetterà ai Membri del MES un estratto trimestrale della sua posizione finanziaria, degli utili e delle perdite con i risultati delle sue operazioni.

ARTICOLO 24

Consiglio di Revisione [dei conti] Interno

1. L'Internal Auditing Board ("IAB") è composto di tre Membri nominati dal Consiglio di Amministrazione per la loro competenza in materia finanziaria e di revisione.
2. I Membri dello IAB sono indipendenti. Essi non sollecitano né accettano istruzioni da organi di governo del MES, dai Membri del MES o qualsiasi altro organismo pubblico o privato.

3. L'IAB dovrà ispezionare la contabilità del MES e verificare che i conti di esercizio e i fogli di bilancio siano in ordine. Deve avere pieno accesso a qualsiasi documento del MES che sia necessario per la realizzazione dei suoi compiti.
4. L'IAB deve inviare una relazione annuale al Consiglio dei Governatori in cui si accerta che:
 - (a) i fogli di bilancio e i conti di esercizio siano conformi ai libri, e
 - (b) i fogli di bilancio e i conti di esercizio danno un quadro preciso e vero della posizione finanziaria del MES sia degli attivi che dei passivi, i risultati delle sue operazioni e del suo flusso di cassa per l'anno in esame.
5. Il modus operandi del MES dovrà essere conforme ai principi di sana gestione finanziaria e gestione del rischio.

ARTICOLO 25

Revisori dei conti esterni

I conti del MES saranno verificati da revisori esterni indipendenti, approvati dal Consiglio dei Governatori. I revisori avranno pieni poteri di esaminare tutti i libri e documenti contabili del MES e essere pienamente informati circa le sue operazioni.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 26

Residenza

1. Il MES avrà la sua sede il suo principale ufficio in Lussemburgo.
2. Il MES può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.

ARTICOLO 27

Status giuridico, privilegi e immunità

1. Per consentire al MES di raggiungere il suo scopo, lo status giuridico, i privilegi e le immunità nel presente articolo dovranno essere accordate al MES nel territorio di ciascun Stato Membro del MES. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del suo status giuridico e dei suoi privilegi e immunità negli altri territori in cui svolge funzioni o possiede beni.

2. Il MES dovrà avere piena personalità giuridica; ma dovrà avere piena capacità giuridica di
 - (a) acquisire ed alienare beni mobili e immobili;
 - (b) contrattare;
 - (c) essere parte in procedimenti legali, e
 - (d) Entrare in sede di accordi e/o protocolli necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e che le immunità siano riconosciute e rispettate.
3. Il MES, i suoi beni, finanziamenti e risorse, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità da ogni forma di processo giudiziario se non nella misura in cui il MES espressamente rinunci all'immunità ai fini di eventuali procedimenti o secondo i termini di un contratto, inclusa la documentazione degli strumenti di finanziamento.
4. La proprietà, il finanziamento e le attività del MES , ovunque si trovino e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o qualunque altra forma di sequestro, requisizione o preclusione del potere ipotecario, giudiziario, amministrativo o legislativo.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti, sono inviolabili.

6. I locali del MES sono inviolabili.
7. Alle comunicazioni ufficiali del MES sarà concesso da ciascun Membro del MES e da ogni Stato che ha riconosciuto lo status giuridico, i privilegi e le immunità del MES, lo stesso trattamento che si accorda alle comunicazioni ufficiali di un Membro del MES.
8. Nella misura necessaria per svolgere le attività previste dal presente Trattato, tutti i beni, i finanziamenti e le attività del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi natura.
9. Il MES sarà esentato da qualsiasi obbligo di dover essere autorizzato o di ottenere il riconoscimento come istituzione di credito, fornitore di servizi di investimento o altro ente autorizzato o con licenza o disciplinato dalle leggi di ciascuno Stato Membro del MES.

ARTICOLO 28

Il personale del MES

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le condizioni di impiego dell'Amministratore Delegato e di altro personale del MES.

ARTICOLO 29

Segreto professionale

I Membri o ex Membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Amministrazione e qualsiasi altra persona che lavori o che abbia lavorato per o in collegamento con il MES non divulgheranno informazioni che sono coperte dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro mansioni, a non divulgare informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

ARTICOLO 30

Immunità delle persone

1. Nell'interesse del MES, il Presidente del Consiglio dei Governatori, Governatori, Vice Governatori, Direttori, Vice Direttori, così come l'Amministratore Delegato e altri Membri dello staff sono immuni da procedimenti legali in relazione ad atti da essi compiuti in veste ufficiale e godono dell'inviolabilità per le loro carte e documenti ufficiali.

2. Il Consiglio di Amministrazione può rinunciare, nella misura e alle condizioni che essa determina a qualsiasi immunità conferita ai sensi del presente articolo nei confronti del Presidente del Consiglio di Governatori, di un Governatore, un Vice Governatore, un Direttore, un Vice Direttore o l' Amministratore Delegato.
3. L'Amministratore Delegato può rinunciare a tale immunità nei confronti di qualsiasi Membro dello staff del MES diverso da se stesso.
4. Ogni Membro del MES procederà tempestivamente con i provvedimenti necessari ai fini di rendere effettivo il presente articolo nei termini delle sue proprie leggi, e ne informerà il MES di conseguenza.

ARTICOLO 31

Esenzione dalle imposte

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, il MES, il suo patrimonio, reddito, proprietà e le sue operazioni e transazioni autorizzate dal presente Trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I Membri del MES, per quanto possibile, adotteranno le misure appropriate per l'abbuono o il rimborso dell'ammontare delle imposte indirette o tasse sulle vendite comprese nel prezzo di beni mobili o immobili qualora il MES faccia, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli, il cui prezzo include tasse di questo tipo.

3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione per i servizi di pubblica utilità.
4. Le merci importate dal MES necessarie per l'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni dazio e tasse d'importazione e da tutte le proibizioni o restrizioni all'importazione.
5. Il personale del MES sarà soggetto ad un'imposta interna a beneficio del MES su stipendi e emolumenti versati dal MES, secondo norme che saranno adottate dal Consiglio dei Governatori. Dalla data di applicazione di tale imposta, questi stipendi e salari sono esenti dall'imposta sul reddito nazionale.
6. Nessuna tassa di alcun genere verrà riscossa su qualsiasi obbligazione o titolo rilasciato dal MES inclusi gli interessi o i relativi dividendi maturati da chiunque li detenga:
 - (a) che discrimina tale obbligazione o titolo unicamente a causa della sua origine, o
 - (b) se la sola base giurisdizionale per tale tassazione è il luogo o la valuta in cui viene rilasciato, intestato o pagato, o la posizione di qualsiasi ufficio o luogo di lavoro gestito dal MES.

ARTICOLO 32

Interpretazione e di risoluzione delle controversie

1. Ogni questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Trattato e dello Statuto del MES che dovesse insorgere tra un Membro del MES e il MES, o tra i Membri del MES, sarà presentata al Consiglio di Amministrazione per la sua decisione.
2. Il Consiglio di Amministrazione decide in merito a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra un Membro del MES e il MES, o tra i Membri del MES, in relazione all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato, comprese le eventuali controversie circa la compatibilità delle decisioni adottate dal MES con questo Trattato. Il voto del Membro del Consiglio dei Governatori che rappresenta lo Stato Membro del MES interessato verrà sospeso quando il Consiglio di amministrazione vota su tale decisione e la soglia di voto necessaria per l'adozione di tale decisione sarà ricalcolata di conseguenza.
3. Se un Membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2, la controversia sarà presentata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sarà vincolante per le parti nella procedura, che devono prendere le misure necessarie per conformarsi alla sentenza entro un periodo di tempo stabilito da detta Corte.

ARTICOLO 33

Cooperazione internazionale

Il MES sarà autorizzato, per il perseguimento dei suoi obiettivi, a cooperare, nei termini del presente Trattato, con il FMI, con qualsiasi Stato Membro non appartenente all'Eurozona che fornisca aiuti finanziari *in base a decisioni prese volta per volta*, e con organizzazioni internazionali o entità con specializzata responsabilità nei campi correlati.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 34

Relazione con prestiti EFSF

Durante la fase di transizione che attraversa il periodo che va dal giugno 2013 fino alla completa dismissione dell'EFSF, il prestito del MES in fusione con l'EFSF, non potrà superare i 500.000 milioni di EURO, con riserva della revisione periodica dell'adeguatezza del volume di prestito massimo secondo l'articolo 10. Il Consiglio di Amministrazione adotterà linee guida dettagliate sul calcolo della capacità di impegno per garantire che il tetto massimo del credito consolidato non sia violato.

ARTICOLO 35

Trasferimento dei finanziamenti dell'EFSF

1. In deroga all'Articolo 13, il Consiglio dei Governatori può decidere che gli obblighi dell'EFSF di fornire aiuti finanziari a un Membro del MES, con l'accordo di quel membro verrà assunto dall'ESM finchè tali obblighi si riferiscano a parti non versate e parti non finanziate di prestiti.
2. Il MES può, se autorizzato dal suo Consiglio dei Governatori, acquisire i diritti e assumere gli obblighi del EFSF, in particolare riferito a tutti o parte dei suoi diritti e obblighi in sospeso vincolati, e relativi, alle sue strutture di finanziamento attuali.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotterà le modalità dettagliate necessarie per dare effetto al trasferimento degli obblighi dal EFSF al MES, di cui al paragrafo 1 e a qualsiasi trasferimento di diritti e obblighi di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 36

Pagamento del capitale iniziale

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il versamento delle quote dell'importo inizialmente sottoscritto da ciascun Membro del MES verrà fatto in cinque rate annuali, ciascuna del 20% del totale importo. La prima rata deve essere pagata da ciascun Stato Membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Trattato, ma non prima del 2 gennaio 2013. Ciascuna delle restanti quattro rate dovrà essere pagata al primo, secondo, terzo e quarto anniversario della data di pagamento della prima rata.
2. Durante i cinque anni di versamento in conto capitale a rate, i Membri del MES forniranno, in modo tempestivo prima della data di emissione, gli strumenti adeguati al fine di mantenere un rapporto minimo del 15% tra capitale versato e l'ammontare di emissioni del MES.

ARTICOLO 37

Correzione temporanea dei parametri di contribuzione

1. All'inizio, i Membri del MES sottoscrivono il capitale sociale autorizzato i parametri di contribuzione iniziale come specificato nell'Allegato I. La correzione temporanea inclusa in questi primi parametri di contribuzione sarà applicata per un periodo di dodici anni dalla data di adozione dell'Euro da parte del Membro del MES interessato.

2. Se il prodotto interno lordo di uno nuovo Membro del MES (PIL) pro capite ai prezzi di mercato in euro nell'anno immediatamente precedente alla sua adesione al MES è inferiore al 75% PIL medio pro capite dell'Unione Europea ai prezzi di mercato, allora i suoi parametri di contribuzione per la sottoscrizione al capitale sociale autorizzato del MES, determinato ai sensi dell'Articolo 10, beneficeranno di una temporanea correzione e uguale alla somma di:
 - a) il 25% della quota di partecipazione della banca centrale nazionale di quel Membro del MES nel capitale della BCE, determinato ai sensi dell'Articolo 29 dello statuto del SEBC e

 - b) 75% della quota di partecipazione di quel Membro del MES nel reddito nazionale lordo (RNL) al prezzo di mercato in euro dell'Eurozona nel corso dell'anno immediatamente precedente alla sua adesione al MES.

Le percentuali di cui alle lettere (a) e (b) devono essere arrotondate per eccesso o per difetto al multiplo più vicino di 0,0001 punti percentuali. I termini statistici saranno quelli pubblicati da Eurostat.

3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla data di adozione dell'euro da parte del Membro del MES interessato.
4. Come risultato della correzione temporanea dei parametri, la proporzione rilevante di azioni assegnate a un Membro del MES ai sensi del paragrafo 2 sarà ridistribuita tra i Membri del MES che non beneficiano di una temporanea correzione sulla base del loro azionariato nella BCE, determinato conformemente all'articolo 29 dello statuto del SEBC, sussistente immediatamente prima della emissione di azioni ai Membri del MES aderenti.

ARTICOLO 38

Prime nomine

1. Ogni Membro del MES nomina il suo Governatore e Vice Governatore entro le due settimane dall'entrata in vigore del presente Trattato.
2. Il Consiglio dei Governatori nomina l'Amministratore Delegato ed ogni Governatore nomina un Direttore e un Vice Direttore entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 39

Adesione

Il presente Trattato è aperto all'adesione di altri Stati Membri dell'Unione Europea ai sensi dell'Articolo 2, su domanda di adesione che qualsiasi Stato Membro dell'Unione Europea presenterà al MES dopo l'accettazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea della decisione di abrogare la deroga ad adottare l'euro, ai sensi dell'Articolo 140 (2) TFUE. Il Consiglio dei Governatori approverà la richiesta di adesione del nuovo Membro del MES e i termini tecnici dettagliati correlati, come pure gli adeguamenti da apportare al presente Trattato come diretta conseguenza dell'adesione. Dopo l'approvazione della domanda di adesione da parte del Consiglio dei Governatori, i nuovi Membri del MES aderiranno al deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che informerà a riguardo gli altri Membri del MES.

ARTICOLO 40

Allegati

I seguenti allegati al presente Trattato ne costituiscono parte integrante:

1. L'allegato I: fondamentale contributo del MES;
2. Allegato II: L'abbonamento al capitale sociale autorizzato, e
3. Allegato III: politica dei prezzi.

Articolo 41

Deposito

Il presente Trattato sarà depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea ("Il Depositario"), che comunicherà copie certificate del presente Trattato a tutti i firmatari.

ARTICOLO 42

Ratifica, approvazione o accettazione

1. Il presente Trattato sarà sottoposto alla ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Depositario entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
2. Il Depositario notificherà agli altri firmatari di ogni deposito avvenuto e la data dello stesso.

ARTICOLO 43

Entrata in vigore

1. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione sono stati depositati dai firmatari la cui iniziale iscrizione rappresenti non meno del 95% del totale delle sottoscrizioni di cui all'allegato II. Dove appropriato, l'elenco dei Membri del MES sarà aggiornato, i parametri dei quali all'allegato I saranno quindi ricalcolati e lo stock totale del capitale sociale di cui all'articolo 8 (1) e nell'allegato II e il totale iniziale aggregato del valore nominale di azioni interamente versate di cui all'articolo 8 (2) sarà ridotto di conseguenza.

2. Per ogni firmatario che deposita poi il suo strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il presente Trattato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data del deposito.
3. Per ogni Stato che aderisce al presente Trattato, a norma dell'Articolo 39, il presente Trattato entra in vigore il ventesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Fatto a Bruxelles, l'undicesimo giorno di luglio dell'anno 2011 in un unico originale, del quale i testi olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, irlandese, italiano, maltese, Portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo e svedese sono ugualmente autentici, che devono essere depositato negli archivi del Depositario che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno delle Parti Contraenti.

Parametri di Contribuzione del MES

Membri del MES	Parametro del MES (%)
Regno del Belgio	3,4771
Repubblica Federale di Germania	27,1464
Repubblica di Estonia	0,1860
Irlanda	1,5922
Repubblica Ellenica	2,8167
Regno di Spagna	11,9037
Repubblica Francese	20,3859
Repubblica Italiana	17,9137
Repubblica di Cipro	0,1962
Granducato di Lussemburgo	0,2504
Malta	0,0731
Regno dei Paesi Bassi	5,7170
Repubblica d'Austria	2,7834
Repubblica Portoghese	2,5092
Repubblica di Slovenia	0,4276
Repubblica Slovacca	0,8240
Repubblica di Finlandia	1,7974
Totale	100,0

Sottoscrizioni di Capitale Sociale Autorizzato

Membro del MES	Numero di quote	Capitale da sottoscrivere (EURO)
Regno del Belgio	243.397	24.339.700.000
Repubblica federale di Germania	1.900.248	190.024.800.000
Repubblica di Estonia	13.020	1.302.000.000
Irlanda	111.454	11.145.400.000
Repubblica Ellenica	197.169	19.716.900.000
Regno di Spagna,	833.259	83.325.900.000
Repubblica francese	1.427.013	142.701.300.000
Repubblica italiana,	1.253.959	125.395.900.000
Repubblica di Cipro	13.734	1.373.400.000
Granducato di Lussemburgo	17.528	1.752.800.000
Malta	5.117	511.700.000
Regno dei Paesi Bassi	400.190	40.019.000.000
Repubblica d'Austria	194.838	19.483.800.000
Repubblica portoghese	175.644	17.564.400.000
Repubblica di Slovenia	29.932	2.993.200.000
Repubblica Slovacca	57.680	5.768.000.000
Repubblica di Finlandia	125.818	12.581.800.000
Totale	7.000.000	700.000.000.000

Politica dei prezzi

La struttura dei prezzi per il sostegno di stabilità del MES è la seguente:

Costi di finanziamento del MES, più un margine consistente in:

1. Un addebito di 200 bps applicati sul prestito intero;
(1 BPS equivale a uno spread del 0,01% - ndt)
2. un supplemento di 100 bps per importi di prestito in sospeso dopo 3 anni.

Per i prestiti a tasso fisso con scadenza superiore a 3 anni, il margine sarà una media ponderata dell'addebito di 200 bps per i primi 3 anni e 200 bps più 100 bps per gli anni successivi.

Traduzione italiana di Luciano Gianazza – www.medicinenon.it